

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

dell'11 agosto 1999 (Stato 12 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (legge),

ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella legge e nell'ordinanza s'intendono per:

- a. *identità*: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;
- b. *documento di viaggio*: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;
- c. *documento di legittimazione o documento d'identità*: un documento ufficiale con fotografia da cui risulta l'identità del titolare;
- d. *minorenne*: chi giusta l'articolo 14 del Codice civile² non ha ancora compiuto i 18 anni;
- e.³ *famiglia*: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

RU 1999 2302

¹ RS 142.31

² RS 210

³ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Consegna di documenti

(art. 8 cpv. 1 lett. a e b)⁴

Il richiedente l'asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull'itinerario seguito oppure consentono di dedurle.

Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni

(art. 13 cpv. 3)

La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 13 capoverso 3 della legge, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l'asilo.

Art. 4 Lingua della procedura

(art. 16 cpv. 2)

Ufficio federale della migrazione⁵ (Ufficio federale) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:⁶

- a. il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
- b. in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; o
- c.⁷ il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l'articolo 29 capoverso 4 della legge ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

Art. 5⁸ Domande d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie

(art. 17 cpv. 2)

Per la domanda d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l'asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all'asilo.

⁴ I rinvii che figurano dopo i tit. degli art. si riferiscono ai relativi art. della L.

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2002, in vigore dal 2 ago. 2002 (RU **2002** 2046).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2002, in vigore dal 2 ago. 2002 (RU **2002** 2046).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4869).

Art. 6 Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso
(art. 17 cpv. 2)

Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso.

Art. 7 Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo
(art. 17 cpv. 2 e 3)

¹ Nel quadro dell'accertamento dei fatti può essere chiarito con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva.

² Per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato dal suo rappresentante legale e il cui rappresentante legale non si trova in Svizzera, l'autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competente secondo il diritto cantonale, dopo la decisione di attribuzione ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3 della legge, ordina misure tutorie secondo il Codice civile⁹.

³ Se non è possibile designare subito un curatore o un tutore secondo il capoverso 2, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

⁴ Se un minorenne non accompagnato dal proprio rappresentante legale presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, l'autorità cantonale gli nomina una persona di fiducia per la durata della procedura all'aeroporto già al momento della notificazione della decisione secondo l'articolo 22 della legge.

⁵ La persona di fiducia di cui ai capoversi 3 o 4 accompagna e sostiene nella procedura d'asilo il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato.

⁶ L'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale tutti i provvedimenti di cui ai capoversi 2–4.¹⁰

⁷ Le persone incaricate dell'audizione di richiedenti l'asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Art. 7a¹¹ Emolumenti
(art. 17b)

¹ L'emolumento per procedure giusta l'articolo 17b della legge ammonta a 1200 franchi.

⁹ RS 210

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

¹¹ Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

² Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento.

³ Le garanzie prestate giusta l'articolo 86 della legge non possono essere utilizzate per la copertura dell'anticipo dell'emolumento.

⁴ Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹² sugli emolumenti.

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 8 Deposito della domanda

(art. 19 cpv. 1)

¹ Se uno straniero si annuncia a un'autorità cantonale o federale, questa:

- a. registra le generalità complete del richiedente;
- b. lo assegna al centro di registrazione più vicino e ne informa quest'ultimo, e
- c. rilascia un lasciapassare.

² Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro di registrazione al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.

³ Le domande d'asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.

⁴ I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d'asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.

Art. 9 Autorizzazione di residenza

(art. 19 cpv. 2)

Fatto salvo l'articolo 8 capoversi 3 e 4, il deposito della domanda presso le autorità cantonali presuppone un permesso di dimora o domicilio ancora valido.

Art. 10 Procedura presso la rappresentanza svizzera all'estero

(art. 20 cpv. 1)

¹ La rappresentanza svizzera all'estero procede di norma a un interrogatorio del richiedente l'asilo.

² Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo.

³ La rappresentanza svizzera trasmette all'Ufficio federale il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo.

¹² RS 172.041.1

Art. 11 Domanda d'asilo presentata alla frontiera o all'aeroporto e autorizzazione d'entrata
(art. 21–23)

¹ Per Paese dal quale il richiedente l'asilo è direttamente giunto in Svizzera si intende uno Stato confinante. Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese è quello in cui è avvenuta la partenza per la Svizzera.

² L'Ufficio federale può parimenti autorizzare l'entrata se il richiedente l'asilo:

- a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
- b. non è giunto direttamente dal Paese d'origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

³ Se l'entrata è autorizzata, il posto di confine assegna il richiedente l'asilo a un centro di registrazione. Il richiedente l'asilo vi si deve annunciare entro 24 ore.

Art. 12 Procedura all'aeroporto
(art. 22)

L'autorità cantonale competente per il controllo di frontiera (polizia aeroportuale) comunica senza indugio all'Ufficio federale le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero.

Art. 13 Diniego dell'entrata
(art. 21 e 23)

¹ Se l'Ufficio federale nega l'entrata alla frontiera, la persona straniera può presentare la domanda d'asilo a una rappresentanza svizzera all'estero.

² Se l'entrata è definitivamente negata all'aeroporto, il richiedente l'asilo può, entro dieci giorni dall'esecuzione dell'allontanamento, esigere la continuazione della procedura presso una rappresentanza svizzera all'estero. La procedura è retta dall'articolo 20 della legge. Se il richiedente l'asilo non si annuncia entro dieci giorni presso una rappresentanza svizzera all'estero, la domanda d'asilo è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto.

Art. 14 Allontanamento preventivo in uno Stato terzo
(art. 23 cpv. 1 e 2)

¹ Il rimpatrio in uno Stato terzo può avvenire subito dopo il passaggio in giudicato dell'immediata esecutività dell'allontanamento preventivo.

² Se la persona colpita da una decisione d'allontanamento preventivo ha depositato una domanda per il ripristino dell'effetto sospensivo giusta l'articolo 112 capoverso 1 della legge, il Tribunale amministrativo federale ne informa senza indugio

l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento preventivo e l'Ufficio federale.¹³

Art. 15 Esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine o di provenienza
(art. 23 cpv. 3)

L'Ufficio federale procede di norma a un interrogatorio al fine di esaminare se il richiedente l'asilo è minacciato di persecuzione nel suo Paese d'origine o di provenienza. Se del caso ordina altre indagini. In caso di decisione di non entrata nel merito non soggetta all'articolo 36 capoverso 1 della legge, è possibile intraprendere direttamente indagini complementari per accertare il rischio di persecuzione.

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 16¹⁴ Soggiorno nel centro di registrazione
(art. 26)

¹ Nel centro di registrazione, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

² La durata del soggiorno nei centri di registrazione è di al massimo 60 giorni.¹⁵ In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.

Art. 17 Gestione dei centri di registrazione
(art. 26 cpv. 1)

Per garantire la gestione dei centri di registrazione, l'Ufficio federale può demandare compiti a terzi che non riguardano la sovranità. Questi sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 18 Centri di transito e dormitori di emergenza
(art. 26 cpv. 1)

Per garantire ai richiedenti l'asilo un alloggio prima della loro registrazione giusta l'articolo 26 capoverso 2 della legge, l'Ufficio federale può gestire, oltre ai centri di registrazione, centri di transito e dormitori d'emergenza. Nei centri di transito e nei dormitori d'emergenza non possono però essere presentate domande d'asilo.

Art. 19 Verifica dell'identità e interrogatorio sommario
(art. 26 cpv. 2)

¹ Per verificare l'identità del richiedente l'asilo il centro di registrazione può effettuare ulteriori accertamenti.

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1653).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 931).

² Per l'interrogatorio sommario è convocato di norma un interprete. Il verbale dell'interrogatorio viene ritradotto al richiedente l'asilo e firmato dai partecipanti.

³ Il centro di registrazione esamina la questione di un'eventuale riammissione del richiedente l'asilo da parte di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 delle legge. Una procedura di riammissione deve essere svolta di regola dal centro di registrazione e prima dell'assegnazione del richiedente l'asilo a un Cantone.

Art. 20 Regolamento interno dei centri di registrazione

(art. 26 cpv. 3)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina in particolare gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

Art. 21 Ripartizione fra i Cantoni

(art. 27 cpv. 2-4)¹⁶

¹ I richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono ripartiti dall'Ufficio federale tra i Cantoni secondo l'indice seguente:

	in %		in %
Zurigo	17,0	Sciaffusa	1,1
Berna	13,5	Appenzello Esterno	0,8
Lucerna	4,9	Appenzello Interno	0,2
Uri	0,5	San Gallo	6,0
Svitto	1,8	Grigioni	2,7
Obvaldo	0,5	Argovia	7,7
Nidvaldo	0,5	Turgovia	2,8
Glarona	0,6	Ticino	3,9
Zugo	1,4	Vaud	8,4
Friburgo	3,3	Vallese	3,9
Soletta	3,5	Neuchâtel	2,4
Basilea Città	2,3	Ginevra	5,6
Basilea Campagna	3,7	Giura	1,0 ¹⁷

² I richiedenti l'asilo che hanno presentato una domanda giusta l'articolo 19 capoverso 2 della legge presso un'autorità cantonale sono censiti come richiedenti l'asilo assegnati.

³ Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione sono attribuite al Cantone d'ubicazione del centro di registrazione.¹⁸

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 2000 64). Vedi anche la disp. fin. 13 dic. 1999 alla fine del presente testo.

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

Art. 22 Ripartizione da parte dell'Ufficio federale(art. 27 cpv. 3 e 4)¹⁹

¹ L'Ufficio federale ripartisce per quanto possibile equamente tra i Cantoni i richiedenti l'asilo tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.

² Un cambiamento di Cantone è disposto dall'Ufficio federale soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l'asilo o altre persone.

Art. 23 Annuncio nel Cantone(art. 27 cpv. 3 e 4)²⁰

I Cantoni designano l'ufficio presso il quale il richiedente l'asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione. I richiedenti l'asilo devono annunciarsi presso detto ufficio il giorno stesso.

Art. 24 Istituzioni di soccorso autorizzate

(art. 30 cpv. 2)

¹ Le istituzioni di soccorso svizzere che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono affiliate all'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati sono considerate autorizzate.

² Altre istituzioni svizzere di soccorso sono considerate autorizzate se garantiscono di poter adempiere a lungo termine i compiti giusta l'articolo 30 della legge.

Art. 25 Comunicazione delle date delle audizioni

(art. 30 cpv. 3)

¹ Le date delle audizioni secondo l'articolo 30 capoverso 3 della legge sono comunicate, di regola, con almeno 5 giorni feriali di anticipo all'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati o a un servizio da questa designato.

² Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso non dà seguito all'invito o non si presenta puntualmente all'audizione, l'audizione può iniziare ed essere svolta senza la sua presenza. L'audizione esplica pieno effetto giuridico.

Art. 26 Partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione

(art. 30 cpv. 4)

¹ Il rappresentante dell'istituzione di soccorso ha la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dei verbali già allestiti dell'interrogatorio o dell'audizione di regola due ore prima dell'audizione.

² Durante l'audizione, egli può prendere appunti manoscritti su eventuali sue osservazioni. Questi ultimi possono essere mostrati al richiedente l'asilo solamente dopo

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

la conclusione della procedura di prima istanza. La consegna ad eventuali rappresentanti legali o a terzi può avvenire solo dopo la conclusione della procedura di prima istanza e solo con l'approvazione del richiedente l'asilo.

³ Se con il suo comportamento impedisce un'esecuzione regolare dell'audizione, il rappresentante dell'istituzione di soccorso è ammonito dalla persona incaricata dell'audizione. Se l'ammonimento non ha effetto, quest'ultima può escludere dall'audizione il rappresentante dell'istituzione di soccorso. I motivi di un'eventuale esclusione sono registrati nel verbale. Il rappresentante delle istituzioni di soccorso può prendere posizione in merito al caso.

⁴ Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso è escluso dall'audizione, questa può essere portata a termine senza la sua presenza. L'audizione esplica pieno effetto giuridico.

Art. 27 Preparazione delle decisioni sull'asilo da parte dei Cantoni
(art. 31)

¹ Il Dipartimento disciplina i principi materiali e organizzativi per l'approntamento delle decisioni sull'asilo nonché lo scambio di informazioni tra l'Ufficio federale e i Cantoni.

² Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, l'Ufficio federale può chiedere un parere al Cantone.²¹

³ Tutte le persone, a cui il Cantone affida l'approntamento delle decisioni sull'asilo, sottostanno all'obbligo di diligenza e all'obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni dell'Ufficio federale.

Art. 28 Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(art. 32–35, 41 e 42 cpv. 2)

Per l'esame delle domande d'asilo, l'Ufficio federale può raccogliere il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. È fatto salvo l'articolo 23 capoverso 3 della legge.

Art. 29²²

²¹ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

²² Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 30

(art. 42 cpv. 1)

¹ Se il richiedente l'asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla conclusione della procedura, l'autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a sei mesi al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera.

² Dalla durata di validità del libretto N non può essere desunto un diritto di residenza.

³ Il libretto N è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Sezione 5: Allontanamento

Art. 31 Allontanamento preventivo

(art. 42 cpv. 2 e 3)

¹ Se il richiedente l'asilo non può rendere verosimile di essere giunto senza indugio in Svizzera, si presume che abbia soggiornato per qualche tempo in uno Stato terzo. Siffatta presunzione vale in particolare se:

- a. uno Stato confinante può essere obbligato a riammettere il richiedente l'asilo a causa di un suo precedente soggiorno e in virtù di un accordo; oppure
- b. uno Stato terzo permette alla persona di ritornarvi in base a un'autorizzazione di residenza.

² Se uno Stato membro dell'Unione europea garantisce la riammissione di un richiedente l'asilo, il rimpatrio avviene subito dopo il passaggio in giudicato dell'immediata esecutività dell'allontanamento preventivo. L'articolo 14 è applicabile per analogia.

Art. 32 Allontanamento

(art. 44 cpv. 1)

L'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo:

- a. possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
- b. è colpito da una decisione di estradizione; o
- c.²³ è colpito da una decisione d'allontanamento secondo l'articolo 121 della Costituzione federale²⁴.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1653).

²⁴ RS 101

Art. 33²⁵ Caso di rigore personale grave

(art. 14 cpv. 2 lett. c)

¹ Per accertare un caso di rigore personale grave giusta l'articolo 14 capoverso 2 lettera c LAsi occorre considerare segnatamente:

- a. il grado d'integrazione sociale del richiedente;
- b. il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero;
- c. il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- d. la durata della dimora in Svizzera;
- e. lo stato di salute;
- f. le possibilità di reintegrazione nello Stato d'origine.

² I richiedenti devono dichiarare le loro generalità.

Art. 34 Esecuzione

(art. 46)

¹ Se più membri di una famiglia sono colpiti dalla medesima decisione d'allontanamento e lasciano passare il termine di partenza senza utilizzarlo, l'esecuzione dell'allontanamento può all'occorrenza essere eseguita a tappe.

^{1bis} Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.²⁶

² L'autorità cantonale comunica all'Ufficio federale, entro quattordici giorni, l'esecuzione dell'allontanamento, la partenza controllata, la constatazione del passaggio alla clandestinità o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

Art. 35 Iscrizione nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL

(art. 47)

I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all'Ufficio federale di polizia.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

²⁶ Introdotto dal n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 36 Secondo asilo
(art. 50)

¹ Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.

² Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all'estero. Con un'assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l'assenza.

Art. 37²⁷ Inclusione nella qualità di rifugiato
(art. 17 cpv. 2 e 51)

L'inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l'articolo 51 capoverso 1 della legge avviene soltanto se, in applicazione dell'articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'articolo 3 della legge.

Art. 38 Asilo accordato a famiglie
(art. 51 cpv. 2)

Gli altri parenti prossimi entrano in considerazione, segnatamente se sono invalidi o hanno bisogno, per altri motivi, dell'aiuto di una persona che vive in Svizzera.

Art. 39²⁸

Art. 40 Ammissione in un Paese terzo
(art. 52 cpv. 1 lett. a)

L'espressione «per qualche tempo» significa di norma 20 giorni. Questo periodo:

- a. si riduce, se il richiedente l'asilo ha chiesto protezione dalla persecuzione in un Paese terzo oppure se, in considerazione delle circostanze, si poteva ragionevolmente pretendere dallo stesso che la chiedesse;
- b. si prolunga, se il richiedente l'asilo rende verosimile di aver dovuto soggiornare più a lungo in un Paese terzo in ragione di circostanze particolari.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4869).

²⁸ Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4739).

Sezione 2: Statuto dei rifugiati

Art. 41 Disciplinamento delle condizioni di residenza (art. 60)

¹ La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l'asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l'asilo dopo l'entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d'asilo, l'Ufficio federale ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l'articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.

² Un permesso di domicilio è negato solamente se ciò sembra giustificato in ragione dell'insieme delle circostanze. L'articolo 16 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949²⁹ della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è applicabile per analogia.

Art. 42 Ammissione agli esami federali per le professioni mediche (art. 62)

L'ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni mediche è disciplinata dall'ordinanza generale del 19 novembre 1980³⁰ sugli esami federali per le professioni mediche e dall'ordinanza del 21 febbraio 1979³¹ riguardante l'ammissione di rifugiati agli esami federali per le arti sanitarie.

Sezione 3: Fine dell'asilo

Art. 43 (art. 64)

¹ La fine dell'asilo è preminente alla revoca.

² Prima dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa o giudiziaria, l'autorità cantonale può sentire il parere dell'Ufficio federale circa eventuali impedimenti all'esecuzione.

²⁹ RS 142.201

³⁰ RS 811.112.1

³¹ RS 811.112.16

Capitolo 4:

Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione

Sezione 1: Procedura

Art. 44

(art. 72)

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l'articolo 68 capoverso 1 o l'articolo 69 capoverso 2 della legge sono assegnate ai Cantoni in base alla chiave di riparto stabilita nell'articolo 21 capoverso 1. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l'asilo. La ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall'articolo 22.

Sezione 2: Statuto

Art. 45 Documento d'identità

(art. 74)

¹ Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono un libretto S limitato ad al massimo un anno e rinnovabile. Esso vale come documento d'identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

² Dalla durata di validità del libretto S non può essere desunto un diritto di residenza.

³ Il libretto S è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 46 Permesso di dimora

(art. 74 cpv. 2)

¹ Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora secondo l'articolo 5 della legge federale del 26 marzo 1931³² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, fatto salvo il capoverso 2, di norma di un anno al massimo di volta in volta.

² Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l'abrogazione della protezione provvisoria.

³ L'ulteriore dimora dello straniero sino all'esecuzione dell'allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della legge.

³² RS 142.20

Sezione 3: Fine della protezione provvisoria

Art. 47 Abrogazione della protezione provvisoria
(art. 76 cpv. 1)

La decisione generale concernente l'abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.

Art. 48 Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria
(art. 35 e 76 cpv. 2)

La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.

Art. 49 Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato
(art. 76 cpv. 4)

Con la decisione d'allontanamento, un'eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d'oggetto ed è stralciata dai ruoli.

Art. 50 Decisione d'allontanamento
(art. 76 cpv. 4)

Il tenore della decisione d'allontanamento deve essere conforme all'articolo 45 della legge. L'Ufficio federale stabilisce in particolare il termine per la partenza.

Art. 51 Soggiorno nel Paese d'origine o di provenienza
(art. 78 cpv. 1 lett. c)

L'espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.

Art. 52 Rinuncia all'audizione in caso di revoca della protezione provvisoria
(art. 78 cpv. 4)

Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo gli articoli 29 e 30 della legge, gli viene concesso, invece di un'altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.

Capitolo 5: Commissione consultiva

Art. 53
(art. 114)

¹ La commissione tratta le questioni di politica in materia d'asilo e di rifugiati e di pratica d'asilo che il Dipartimento le sottopone. Ove lo decida la maggioranza dei membri presenti, può trattare anche altre questioni inerenti a tali settori.

² La commissione si compone del presidente e di 19 membri al massimo. La scelta e la composizione dei membri sono determinate giusta gli articoli 8 a 10 dell'ordinanza del 3 giugno 1996³³ sulle commissioni.

³ Il direttore dell'Ufficio federale presiede la commissione; il segretariato è curato dall'Ufficio federale.

⁴ La commissione è convocata dal presidente almeno due volte all'anno. Si riunisce anche su richiesta di almeno otto membri.

⁵ La commissione riferisce al Dipartimento in merito ai lavori, sottoponendogli le relative raccomandazioni. Il Dipartimento decide in merito alla pubblicazione dei rapporti e delle raccomandazioni.

⁶ I membri sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la commissione.

⁷ Per il rimanente, la commissione si organizza da sé. Il regolamento interno è sottoposto al Consiglio federale per approvazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54 Abrogazione del diritto previgente

È abrogata l'ordinanza 1 del 22 maggio 1991³⁴ sull'asilo.

Art. 55 Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.

Art. 56 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l'articolo 21, il 1° ottobre 1999.

² L'articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 1999³⁵

Nel 2000 il 5,4 per cento e l'8,6 per cento dei richiedenti l'asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.

³³ RS 172.31

³⁴ [RU 1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775]

³⁵ RU 2000 64